

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 20 gennaio 2010)*

Relatore di maggioranza: ANTONIO D'ISIDORO

Relatore di minoranza: FRANCA ROMAGNOLI

## sulla proposta di legge n. 194

a iniziativa dei Consiglieri

GIANNOTTI, CAPPONI, BRINI, BUGARO, CIRIACI, CESARONI, SANTORI, TIBERI

*presentata in data 26 ottobre 2007*

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE MARCHIGIANE

## e proposta di legge n. 311

a iniziativa dei Consiglieri

GIANNOTTI, BRINI, CAPPONI, CIRIACI, LIPPI, CESARONI, BUGARO, TIBERI

*presentata in data 10 marzo 2009*

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE  
DELLE ASSOCIAZIONI STORICHE MARCHIGIANE

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione:

“INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  
MARCHIGIANA RIEVOCAZIONI STORICHE”

*(Unificate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)*

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 26 gennaio 2010)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 26 gennaio 2010 esaminato il testo della proposta di legge n. 194 avente ad oggetto "Interventi regionali a favore delle associazioni storiche marchigiane" e la proposta di legge regionale n. 311 "Interventi regionali in favore delle associazioni storiche marchigiane" nuova titolazione "Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 20 gennaio 2010

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Giuliano Brandoni

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle Marche, riconosce il valore delle più significative manifestazioni storico-rievocative organizzate nelle Marche, sostenendo la loro diffusione e conoscenza.

**Art. 2**  
*(Contributi regionali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione eroga contributi all'Associazione marchigiana rievocazioni storiche (AMRS) a cui aderiscono gli organismi che realizzano le principali rievocazioni storiche nelle varie località marchigiane.

2. I contributi sono erogati per le seguenti attività ed iniziative:

- a) supporto per lo svolgimento delle manifestazioni, secondo criteri di metodo e qualità storico-artistiche anche organizzate dagli organismi aderenti;
- b) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dei diversi territori regionali;
- c) coordinamento dei soggetti promotori delle manifestazioni storico-rievocative;
- d) attività di studio, documentazione e ricerca delle fonti storiche, valorizzando la memoria locale e la conoscenza delle tradizioni regionali.

**Art. 3**  
*(Modalità di erogazione dei contributi)*

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, assicurando il coordinamento con le politiche di settore della Regione, in particolare per quanto concerne il calendario degli eventi, nonché la promozione del turismo culturale.

2. In ogni caso i contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri finanziamenti regionali erogati all'Associazione.

**Art. 4**  
*(Norma finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno

2011, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2011 nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

**Proposta di legge n. 194****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle varie località marchigiane, riconosce il valore socio-culturale delle associazioni storiche operanti nel territorio regionale e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi annuali.

**Art. 2**  
*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, per associazioni storiche si intendono le associazioni e gli altri soggetti di carattere privato legalmente costituiti e operanti in ambito locale che svolgono in modo esclusivo e con carattere di continuità attività di organizzazione di rievocazioni storiche nelle varie località marchigiane.

**Art. 3**  
*(Requisiti per il riconoscimento)*

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 1, le associazioni storiche sono costituite secondo le modalità previste nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, lo statuto dell'associazione deve, tra l'altro, espressamente prevedere:

- a) la denominazione e la sede legale nell'ambito del territorio regionale;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) la natura privatistica;
- f) l'operatività, in ambito regionale, con carattere di continuità da almeno dieci anni;
- g) le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democraticità e di uguaglianza di tutti gli associati;
- h) le modalità di elezione di un presidente, di un comitato direttivo e di un collegio dei revisori dei conti, quali cariche associative, le competenze di tali organi e i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei medesimi con lo svolgimento di incarichi politici nell'ambito regionale.

3. Al fine di essere riconosciute dalla Regione le associazioni storiche devono inoltre:

- a) possedere una qualificata professionalità documentata mediante l'organizzazione di rievocazioni di origine storica idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle località marchigiane;
- b) avere una gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci non inferiori, almeno negli ultimi due anni, ad euro 50.000,00;
- c) disporre di strutture stabili e di attrezzature, in particolare, di appositi costumi e di una organizzazione idonei allo svolgimento della propria attività;
- d) possedere risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed, in particolare, alla realizzazione dei programmi di attività da svolgere.

#### **Art. 4**

##### *(Procedimento di riconoscimento)*

1. Le associazioni storiche che intendono ottenere il riconoscimento della Regione presentano apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante delle medesime, corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) relazione dettagliata e documentazione comprovanti l'effettivo svolgimento della rievocazione storica nei dieci anni precedenti anche mediante esibizione del relativo materiale pubblicitario;
- c) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le cariche associative;
- d) indicazione del numero degli associati;
- e) documentazione finanziaria relativa alla consistenza economica e patrimoniale dell'associazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 3.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente responsabile del competente servizio della Giunta regionale provvede riguardo al riconoscimento con provvedimento motivato ed, in caso positivo, inserisce l'associazione storica in un elenco dal medesimo costituito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Ogni variazione relativa ai requisiti previsti nell'articolo 3 ed ogni modifica all'atto costitutivo ed allo statuto sono comunicate dalle associazioni storiche interessate al competente servizio della Giunta regionale entro trenta giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal riconoscimento.

4. Il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale provvede, ogni tre anni, alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle associazioni storiche riconosciute precedentemente.

5. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 comporta la revoca del riconoscimento.

#### **Art. 5**

*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. La Regione eroga un contributo annuale alle associazioni storiche riconosciute ai sensi dell'articolo 4 non superiore al 50 per cento dell'importo della spesa prevista dalle medesime per lo svolgimento della loro attività e, comunque, nel limite massimo fissato annualmente dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e stabilisce i tempi e le modalità di presentazione delle domande.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, una relazione illustrativa delle finalità e modalità di realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo, corredata da un preventivo di spesa approvato dai competenti organi statutari.

4. La concessione e la liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) e successive modificazioni.

5. In ogni caso il contributo previsto non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati per le medesime iniziative.

#### **Art. 6**

*(Obblighi dei beneficiari dei contributi)*

1. La concessione dei contributi comporta per le associazioni storiche beneficiarie l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, tenuti a produrre, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, idonea resoconfezione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente. La corretta rendicontazio-

ne costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

3. Qualora, a seguito di accertamenti, le iniziative finanziate dalla Regione risultino non realizzate dalle associazioni storiche riconosciute o realizzate in modo difforme da quanto dichiarato nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale procede alla revoca totale o parziale del contributo.

#### **Art. 7**

*(Norma transitoria)*

1. Per l'anno 2007, e comunque in sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 8**

*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli oneri relativi all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 5, l'entità delle spese sarà stabilita, a decorrere dall'anno 2008, con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA) dell'anno 2008, nell'UPB 5.31.01.



**Proposta di legge n. 311****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e folkloristico delle varie località marchigiane, riconosce il valore socio-culturale delle associazioni storiche operanti nel territorio regionale e ne sostiene l'attività mediante l'erogazione di contributi annuali.

**Art. 2**  
*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge, per associazioni storiche si intendono le associazioni e gli altri soggetti di carattere privato legalmente costituiti e operanti in ambito locale che svolgono in modo esclusivo e con carattere di continuità attività di organizzazione di rievocazioni storiche nelle varie località marchigiane.

**Art. 3**  
*(Requisiti per il riconoscimento)*

1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 1, le associazioni storiche sono costituite secondo le modalità previste nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, lo statuto dell'associazione deve, tra l'altro, espressamente prevedere:

- a) la denominazione e la sede legale nell'ambito del territorio regionale;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) la natura privatistica;
- f) l'operatività, in ambito regionale, con carattere di continuità da almeno dieci anni;
- g) le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democraticità e di uguaglianza di tutti gli associati;
- h) le modalità di elezione di un presidente, di un comitato direttivo e di un collegio dei revisori dei conti quali cariche associative, le competenze di tali organi e i casi di incompatibilità ed ineleggibilità dei medesimi con lo svolgimento di incarichi politici nell'ambito regionale.

3. Al fine di essere riconosciute dalla Regione le associazioni storiche devono inoltre:

- a) possedere una qualificata professionalità documentata mediante l'organizzazione di rievocazioni di origine storica idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle località marchigiane;
- b) avere una gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci non inferiori, almeno negli ultimi due anni, ad euro 50.000,00;
- c) disporre di strutture stabili e di attrezzature, in particolare di appositi costumi e di una organizzazione idonea allo svolgimento della propria attività;
- d) possedere risorse patrimoniali adeguate alle esigenze gestionali ed, in particolare, alla realizzazione dei programmi di attività da svolgere.

#### **Art. 4**

##### *(Procedimento di riconoscimento)*

1. Le associazioni storiche che intendono ottenere il riconoscimento dalla Regione presentano apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante delle medesime, corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) relazione dettagliata e documentazione comprovanti l'effettivo svolgimento della rievocazione storica nei dieci anni precedenti anche mediante esibizione del relativo materiale pubblicitario;
- c) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le cariche associative;
- d) indicazione del numero degli associati;
- e) documentazione finanziaria relativa alla consistenza economica e patrimoniale dell'associazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 3.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il dirigente responsabile del competente servizio della Giunta regionale provvede riguardo al riconoscimento con provvedimento motivato ed in caso positivo inserisce l'associazione storica in un elenco dal medesimo costituito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Ogni variazione relativa ai requisiti previsti nell'articolo 3 ed ogni modifica all'atto costitutivo ed allo statuto sono comunicate dalle associazioni storiche interessate al competente servizio della Giunta regionale entro trenta giorni dal verificarsi, a pena di decadenza dal riconoscimento.

4. Il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale provvede, ogni tre anni, alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle associazioni storiche riconosciute precedentemente.

5. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 comporta la revoca del riconoscimento.

#### **Art. 5**

*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. La Regione eroga un contributo annuale alle associazioni storiche riconosciute ai sensi dell'articolo 4 non superiore al 50 per cento dell'importo della spesa prevista dalle medesime per lo svolgimento della loro attività e, comunque, nel limite massimo fissato annualmente dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e stabilisce i tempi e le modalità di presentazione delle domande.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano annualmente alla Giunta regionale, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, una relazione illustrativa delle finalità e modalità di realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo corredata da un preventivo di spesa approvato dai competenti organi statuari.

4. La concessione e la liquidazione dei contributi è disposta con provvedimento del dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale) e successive modificazioni.

5. In ogni caso il contributo previsto non è cumulabile con altri finanziamenti regionali erogati per le medesime iniziative.

#### **Art. 6**

*(Obblighi dei beneficiari dei contributi)*

1. La concessione dei contributi comporta per le associazioni storiche beneficiarie l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate dalla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono, altresì, tenuti a produrre, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, idonea resoconfezione sull'utilizzo dei finanziamenti percepiti nell'anno precedente. La corretta rendicontazio-

ne costituisce elemento determinante per la concessione dei contributi successivi.

**3.** Qualora, a seguito di accertamenti, le iniziative finanziate dalla Regione risultino non realizzate dalle associazioni storiche riconosciute o realizzate in modo difforme da quanto dichiarato nella relazione di cui al comma 3 dell'articolo 5 il dirigente responsabile del servizio competente della Giunta regionale procede alla revoca totale o parziale del contributo.

#### **Art. 7**

*(Norma transitoria)*

**1.** In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 5 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 8**

*(Norma finanziaria)*

**1.** Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**2.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2010 e successivi nell'UPB 5.31.03 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale.